



23/10/CU03/C13

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3, RECANTE “INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE”

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 03) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole**, evidenziando che le somme stanziate per il fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 4 del decreto-legge sono insufficienti a soddisfare i fabbisogni delle Regioni e con la richiesta che le stesse siano quantomeno equiparate a quelle destinate al fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

La Regione Umbria propone inoltre le seguenti proposte emendative:

EMENDAMENTO N. 1

Atto Senato 462

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

Emendamento Articolo 3


(Titolari dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.”

Relazione

Con l’introduzione del comma 2-ter, anche in coerenza con la disposizione recata dall’articolo 1, comma 761 della legge n. 197/2022 - che consente, per il personale precario dei crateri sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, la possibilità di continuare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il processo di stabilizzazione con oneri a carico del Bilancio dello Stato fino all’esaurimento delle risorse del fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre



2021, n. 126 - si estende al 31 dicembre 2024 il termine per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, con possibilità di concludere le procedure entro lo stesso termine.

Tali termini sono peraltro analoghi a quelli già fissati per il processo di stabilizzazione recato al comma 2 dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017.

EMENDAMENTO N. 2

Atto Senato 462

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

Emendamento Articolo 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“comma 2 - All’articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole “limitrofi alla provincia di Ancona, sono aggiunte le parole: “nonché con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia”

Relazione

Con l’introduzione del comma 2, viene preso atto che lo stato di emergenza derivato dall’evento meteorico eccezionale del settembre 2022 ha interessato anche 3 comuni della fascia appenninica dell’Umbria, oltre a quelli marchigiani, come acclarato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nella delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022.

Roma, 26 gennaio 2023

